

AREA AMBIENTE
SETTORE AMBIENTE, ATTIVITA' ESTRATTIVE,
RIFIUTI ED ENERGIA

OGGETTO: Ditta PAVONI SPA con sede legale nel Comune di VOBARNO (BRESCIA) VIA DON A. QUESTA N. 16. Autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile Marca KEESTRACK - Modello NOVUM 4215 - Matricola n. 21-N-484 per lo svolgimento di campagne di attività di pretrattamento (R12) e smaltimento (D14) di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell' art. 208 comma 15 del d.lgs.152/2006 e s.m.i.

IL DIRETTORE
(Dott. Riccardo Maria Davini)

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 84 del 31.12.2009 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di coordinamento e direzione dell'Area Ambiente e di direzione del Servizio Aria e Rumore, del Settore Raccordo delle Funzioni di Sviluppo Territoriale e del Settore Ambiente, Attività Estrattive, Rifiuti ed Energia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

PREMESSO che la ditta PAVONI SPA con sede legale nel Comune di VOBARNO (BRESCIA) VIA DON A. QUESTA N. 16, Codice Fiscale e P. I.V.A. 01581690987, ha presentato istanza ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., in atti provinciali P.G. n. 129390 del 22/11/2010, tendente ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile Marca KEESTRACK - Modello NOVUM 4215 - Matricola n. 21-N-484 per lo svolgimento di campagne di attività di pretrattamento (R12) e smaltimento (D14) di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell' art. 208 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTI:

- il d.lgs. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i.;
- la d.g.r. n. VII/19461 del 19 novembre 2004;
- d.g.r. n. 8/10098 del 07.08.2009;
- circolare della Regione Lombardia n. T120090014992 del 03.08.2009.



VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi (in atti) tenutasi in data 14.01.2011, nel corso della quale si è preso atto che Arpa di Brescia ha trasmesso con nota del 15.12.2010 prot. n. 174261 parere favorevole;

RILEVATO CHE con nota del 22.09.2009 l'Ufficio Aria ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative all'emissioni in atmosfera, che risulta inserito nella sezione "B" dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la relazione tecnico istruttoria del competente ufficio del Settore Ambiente, Attività estrattive, Rifiuti ed Energia (in atti), dalla quale risulta che:



- le caratteristiche dell'impianto mobile suddetto, le operazioni effettuate, i tipi ed i quantitativi dei rifiuti trattati sono riportati nell'Allegato A, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento; l'istruttoria tecnico amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, proponendo le prescrizioni di cui al punto 2 dell'Allegato A sopra richiamato, che tengono conto delle indicazioni tecniche emerse nell'ambito della conferenza di servizi;

DETERMINATO in € 82.426,51 (€ ottantaduemilaquattrocentoventisei/51) l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia, relativo ad un impianto avente una potenzialità annua di trattamento pari a 90.000 tonnellate;

STABILITO che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata, a pena di revoca dell'autorizzazione previa diffida, entro 90 gg. dalla data di trasmissione del presente atto, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

RITENUTO che gli esiti istruttori, le risultanze della Conferenza dei Servizi consentano l'assunzione del provvedimento autorizzatorio, ai sensi dell'art. 208 comma 15 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'Allegato A e B;

VISTA la proposta di provvedimento del responsabile del procedimento;

DISPONE

1. di autorizzare la ditta PAVONI SPA con sede legale nel Comune di VOBARNO (BRESCIA) VIA DON A. QUESTA N. 16, all'esercizio dell'impianto mobile Marca KEESTRACK - Modello NOVUM 4215 - Matricola n. 21-N-484 per lo svolgimento di campagne di attività di pretrattamento (R12) e smaltimento (D14) di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell' art. 208 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. alle condizioni e con le prescrizioni seguenti nonché quelle di cui all'allegato A e B, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs.152/2006 e s.m.i.:
 - autorizzazione relativa alle emissioni in atmosfera ;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione è concessa per un periodo di dieci anni dalla data di sottoscrizione del presente atto, è rinnovabile e a tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda all'Ente competente che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa; in ogni caso l'attività può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie presentate;
4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia sul cui territorio viene utilizzato l'impianto, a cui compete in particolare accertare che la Ditta ottemperi alle disposizioni del presente atto nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., può avvalersi dell'A.R.P.A.; le risultanze degli accertamenti dovranno essere comunicate alla Provincia di Brescia nonché alla Provincia sul cui territorio è svolta la campagna per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 208 – comma 15 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., il soggetto autorizzato, almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla Regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando la presente autorizzazione, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. Sono fatte salve le eventuali diverse disposizioni, anche di carattere regolarmente, vigente nel territorio ove è posto il sito prescelto per la campagna;
6. di stabilire che, per lo svolgimento delle singole campagne di attività in Regione Lombardia:
 - la comunicazione deve essere inoltrata, fermo restando quanto previsto dal precedente punto 6, alla Provincia, al Comune, all'A.R.P.A. e all'ASL territorialmente competenti; l'ulteriore



documentazione che deve accompagnare la comunicazione è quella definita dalla d.g.r. n. 8/10098 del 07.08.2009;

- i rifiuti ed i materiali derivanti dal trattamento di rifiuti effettuato mediante impianto mobile sono a tutti gli effetti prodotti dal titolare dell'autorizzazione;

di dare atto che per lo svolgimento delle singole campagne la ditta deve presentare, qualora ne ricorrano i presupposti stabiliti dalle disposizioni del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. parte II e L.R. n. 5 del 02 febbraio 2010 e s.m.i., la verifica di assoggettabilità alla V.I.A o V.I.A.;

8. di stabilire che le comunicazioni delle singole campagne svolte al di fuori del territorio bresciano devono essere inviate per conoscenza anche alla Provincia di Brescia;
9. in caso di inutilizzo l'impianto deve essere collocato in ricovero presso il Comune di Vobarno (BS) in via Don A. Questa, 16 o in altro luogo preventivamente comunicato;
10. di dare atto che:
 - deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi dell'art. 190 del d.lgs. n. 152 del 03.04.2006 e del d.m. n. 148/98;
 - i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
 - fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) istituito con il DM 17/12/2009, come modificato dal DM 15/02/2010, deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione. Successivamente dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità dei rifiuti prodotti secondo quanto previsto dal SISTRI;
 - gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla Parte Terza del d.lgs 152/2006 e dal Regolamento Regionale 24/03/2006 n. 4 in attuazione all'art. 52 comma 1 lett. a) della L.R. 12/12/2003 n. 26 e devono essere autorizzati dall'autorità competente;
 - qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16 febbraio 1982 e s.m.i., la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente, salva l'applicazione delle altre normative in materia;
 - le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti;
 - le emissioni in atmosfera devono rispettare i valori limite fissati dalla normativa nazionale e dalle linee guida regionali; gli impianti di abbattimento devono essere mantenuti attivi durante l'esercizio delle operazioni di trattamento dei rifiuti;
 - sono fatti salvi i diritti di terzi e tutte le eventuali autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, o gli altri atti di assenso comunque denominati, la cui acquisizione è prevista dalla normativa vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché le disposizioni future, in quanto applicabili;
 - che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale dell'impresa, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
7. che il presente provvedimento si configura come un'autorizzazione all'esercizio e pertanto non deve essere considerato né come un'approvazione progettuale né come un'omologazione dell'impianto mobile;



8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a diffida, sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la Ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
9. di fissare in **€ 82.426,51** (€ ottantaduemilaquattrocentoventisei/51) l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia;
10. di stabilire che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata secondo le modalità previste dalla d.g.p. n. 50 R.V. del 20/02/2004, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
11. che copia semplice del presente atto, ai fini degli adempimenti relativi alla prestazione della garanzia finanziaria di cui sopra, venga comunicato mediante sua consegna "brevi manu" o trasmessa a mezzo raccomandata A/R o via fax al soggetto interessato;
12. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, entro il termine di 90 giorni dalla data della suddetta consegna o trasmissione del presente atto, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. n. 50 R.V. del 20/02/2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, come previsto dalla d.g.r. n. 19461 del 19/11/2004;
13. di dare atto che il presente provvedimento è sottoscritto in duplice originale, uno da comunicarsi al destinatario e l'altro da conservare agli atti provinciali;
14. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento del medesimo (in originale o in copia conforme all'originale), previo assolvimento dell'imposta di bollo, mediante sua consegna "brevi manu" e acquisizione di ricevuta o mediante trasmissione con raccomandata A/R al soggetto interessato, a seguito dell'accettazione della garanzia di cui sopra;
10. l'invio di copia semplice della presente autorizzazione, in sede di rilascio ai sensi del punto precedente, alla Regione Lombardia, alle Province Lombarde e all'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Brescia;
15. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data della sua piena conoscenza, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Brescia, 10/02/2011



Il Direttore del Settore Ambiente,
Attività Estrattive, Rifiuti ed Energia
Dott. Riccardo Maria Davini



Ditta: PAVONI SPA Sede legale: VIA DON A. QUESTA N. 16 VOBARNO (BRESCIA)

Impianto mobile: Marca *KEESTRACK* - Modello *NOVUM 4215* - Matricola n. 21-N-484

DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DELL'IMPIANTO

1.1 l'impianto mobile si compone di:

- ✓ tramoggia di carico;
- ✓ nastro trasportatore di alimentazione a piastre;
- ✓ tamburo vagliante;
- ✓ nastro trasportatore sotto il tamburo;
- ✓ nastro trasportatore sopravaglio;
- ✓ nastro trasportatore di sinistra;
- ✓ nastro trasportatore di destra;
- ✓ telaio cingolato;
- ✓ sistema di azionamento: diesel/idraulico;

1.2 vengono effettuate operazioni di:

- pretrattamento (R12) di rifiuti speciali non pericolosi preliminare all'effettivo recupero presso impianti autorizzati;
- selezione (D14) di rifiuti speciali non pericolosi;

1.3 il quantitativo massimo annuo di rifiuti speciali non pericolosi trattato è pari a 90.000 t/a;

1.4 i rifiuti non pericolosi sottoposti all'operazione di pretrattamento (R12) preliminare all'effettivo recupero presso impianti autorizzati e operazioni di smaltimento (D14):

010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
010409	scarti di sabbia e argilla
010413	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
100903	scorie di fusione
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
170101	cemento
170102	mattoni
170103	mattonelle e ceramiche
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (non provenienti da bonifica)
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)
200202	terra e roccia (non provenienti da bonifica)

1.5 le operazioni vengono svolte nel seguente modo:

- il rifiuto viene caricato nella tramoggia mediante l'utilizzo di escavatore e/o pala meccanica e convogliato verso il tamburo vagliante con un trasportatore a piastre metalliche;
- il sopravaglio viene asportato mediante il nastro trasportatore principale;
- il materiale vagliato viene asportato, a seconda della granulometria, mediante tre nastri trasportatori;
- il vaglio può essere dotato di deferrizzatore fisso a magnete per le frazioni metalliche.

Dalle operazioni di pretrattamento (R12) dei rifiuti di cui al punto 1.4 si ottengono rifiuti, individuando il codice Cer nella famiglia 19, da inviare a ditte autorizzate per l'effettivo recupero R5.

Dalle operazioni di ricondizionamento preliminare (D14) di tutti i rifiuti autorizzati si potranno ottenere rifiuti non recuperabili da avviare a smaltimento finale presso altri impianti autorizzati;



2. PRESCRIZIONI e CONDIZIONI

- 2.1 la campagna di attività di norma non deve essere superiore a 120 giorni lavorativi e deve essere condotta nel luogo di produzione dei rifiuti;
- 2.2 prima del trattamento dei rifiuti con l'impianto mobile, la ditta deve verificare la loro accettabilità mediante acquisizione di idonee certificazioni, qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui la Direttiva del ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 09.04.2002 preveda un codice Cer "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere trattato solo previa verifica analitica della "non pericolosità";
- 2.3 i registri di carico e scarico devono riportare in intestazione anche i riferimenti di marca modello e matricola dell'impianto e deve essere tenuto presso il sito di campagna, o in caso di inutilizzo dell'impianto mobile, presso la sede legale del soggetto autorizzato;
- 2.4 i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la loro dispersione;
- 2.5 la movimentazione dei rifiuti deve in ogni caso avvenire osservando le seguenti modalità:
 - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;
 - b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio d'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- 2.6 l'area prescelta per l'installazione dell'impianto mobile interessata dalla movimentazione, dal deposito temporaneo e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, deve essere pavimentata e qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto impermeabilizzata e realizzata in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda ai sensi del r.r. 4/2006 e da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti salvo quanto disposto dalla circolare della Regione Lombardia n. T120090014992 del 03.08.2009;
- 2.7 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.8 i materiali recuperati e i rifiuti decadenti dall'attività di recupero e/o smaltimento devono essere ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza;
- 2.9 i rifiuti decadenti dell'impianto di trattamento sono da individuare nei codici Cer della famiglia "19";
- 2.10 i rifiuti sottoposti ad operazioni di adeguamento volumetrico (D14) devono essere conferiti ad impianti di smaltimento autorizzati;
- 2.11 lo stoccaggio dei rifiuti decadenti dall'attività dell'impianto deve rispettare le condizioni indicate per il deposito temporaneo di cui all'art. 183 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 2.12 le operazioni di recupero e/o smaltimento rifiuti attraverso impianto mobile devono essere svolte esclusivamente dal soggetto autorizzato;
- 2.13 i rifiuti e i materiali derivanti dal trattamento di rifiuti, effettuato mediante impianto mobile, sono a tutti gli effetti prodotti dalla ditta titolare della presente autorizzazione;
- 2.14 al termine di ogni campagna il soggetto autorizzato deve provvedere all'originario ripristino dei luoghi interessati dall'installazione dell'impianto ed accessori, ivi compreso l'avvio al recupero /smaltimento presso impianti regolarmente autorizzati dei rifiuti decadenti dal trattamento;
- 2.15 Piano di emergenza.
Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.



Sommario:

PRESCRIZIONI E CONDIZIONI.

- Tabella 1. Ambito di applicazione.
- Tabella 2. Materie prime.
- Tabella 3. Fasi lavorative.
- Tabella 4. Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche.
- Tabella 5. Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Tabella 1. Ambito di applicazione

Emissioni in atmosfera di impianti mobili di trattamento rifiuti inerti, come definiti dalla circolare della Regione Lombardia n. 14992 del 03/08/2009.

Tabella 2. Materie prime/rifiuti

Materiali lapidei ed inerti, rifiuti inerti non pericolosi in genere provenienti da:

1. scavi e sbancamenti (terre, sassi, pietra, ghiaia, sabbia);
2. demolizioni edilizie, industriali e ripristini ambientali (laterizi e calcestruzzi armati e non, intonaci e materiale da rimozione di platee o fondazioni stradali).

N.B. tutte le materie prime/rifiuti sopra elencate dovranno essere classificate NON PERICOLOSE, esenti da amianto o da altre sostanze pericolose o definite tali dalle normative vigenti.

Tabella 3. Fasi lavorative

- A. Movimentazione
- B. Cernita manuale/con ausilio di ragno semovente dei materiali estranei
- C. Deferrizzazione
- D. Vagliatura
- E. Accumulo delle materie prime e del prodotto finito

Tabella 4 Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento	Note
Tutte	Polveri	10 mg/Nm ³	D.MM.01 D.MF.01 - D.MF.02	1, 2, 3, 4

Note.

1. Vista la tipologia di materiale e le attività svolte, i limiti s'intendono rispettati, quindi le emissioni non sono soggette a controllo analitico, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
 - 1.1. Trasporto, carico e scarico dei materiali polverulenti.
 - 1.1.1. Per il trasporto di materiali polverulenti dovranno essere utilizzati dispositivi (nastri trasportatori) chiusi.
 - 1.1.2. Qualora l'incapsulamento, totale o parziale, non sia realizzabile, le emissioni contenenti polveri dovranno essere convogliate ad un'apparecchiatura di depolverazione. In alternativa, potrà essere utilizzato un sistema di trasporto progettato in modo da garantire la concavità del nastro, che dovrà essere dotato di sponde antivento alte almeno 300 mm, ed il materiale dovrà essere umidificato in modo da impedire il generarsi di emissioni diffuse.
 - 1.1.3. I punti di discontinuità tra i nastri trasportatori dovranno essere provvisti di cuffie di protezione o, qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta, di dispositivi di nebulizzazione d'acqua.
 - 1.1.4. Per il carico e lo scarico dei materiali polverulenti dovranno essere installati, ove tecnicamente possibile, impianti di aspirazione e di abbattimento nei seguenti punti:
 - punti fissi, nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale cariatrici, attrezzature di trasporto;
 - sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
 - attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;



- canali di scarico per veicoli su strada o rotaie;
 - convogliatori aspiranti.
- 1.1.5. Qualora, nella movimentazione dei materiali polverulenti, non sia possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si dovrà mantenere, in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta e dovrà essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità tecnica per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti; in alternativa dovranno essere previsti sistemi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione d'acqua qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta).
- 1.1.6. Qualora le fasi di scarico e carico avvengano all'aperto senza possibilità di convogliamento o abbattimento delle emissioni polverulente, il materiale dovrà presentare un grado di umidità tale da evitare fenomeni di diffusione di polveri, ovvero tali fasi dovranno essere presidiate da impianti di umidificazione attivi durante l'esecuzione delle stesse.
- 1.1.7. Le strade ed i piazzali dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse, anche mediante umidificazione periodica dei piazzali e delle strade, in special modo ove circolano i mezzi di carico e di trasporto;
- 1.2. Stoccaggio di materiali polverulenti.
- 1.2.1. Lo stoccaggio dei materiali polverulenti dovrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:
- in silos, presidiati da un sistema di depolverazione a secco;
 - in cumuli dell'altezza massima di 3 m dal p.c., mantenuti in condizioni di umidificazione costante, tramite sistemi di nebulizzazione o irrigazione automatici anche temporizzati;
 - copertura di tutti i lati dei cumuli di materiali sfusi, o comunque mantenimento delle condizioni di umidità atte ad impedire la dispersione di polveri nell'atmosfera.
- 1.2.2. Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci.
- 1.2.3. Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà richiedere, qualora lo ritenga necessario, l'adozione di una o più misure scelte tra quelle sopra indicate o di soluzioni ritenute più adeguate al sito specifico.
2. Trattamento e produzione di materiali polverulenti.
- 2.1. I macchinari e i sistemi usati per la preparazione o la produzione (comprendenti, per esempio, la frantumazione, la cernita, la triturazione, la macinazione) di materiali polverulenti devono essere incapsulati.
- 2.2. Qualora l'incapsulamento non possa assicurare il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali polverulenti, dovranno essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento.
- 2.3. In alternativa all'incapsulamento ed aspirazione potrà essere utilizzato, in tutti i casi in cui le caratteristiche del materiale trattato lo consentano, un sistema di nebulizzazione d'acqua; gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti in tal caso nei punti d'introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali.
- 2.4. In presenza di idonei sistemi di nebulizzazione/umidificazione si assume che i limiti siano rispettati, quindi le emissioni non sono soggette a controllo analitico.
3. Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà comunque ritenere non sufficiente l'adozione di sistemi nebulizzazione ed umidificazione a presidio delle emissioni diffuse, e richiedere l'incapsulamento delle attività e l'impiego di sistemi di depolverazione a mezzo filtrante o ad umido.
4. L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:
- 4.1. installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
 - 4.2. individuato nell'ambito della voce "Schede impianti di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
 - 4.3. conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 13943 dell'1/08/2003 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.



Schede impianti di abbattimento

SCHEDA D.MF.01	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto)
SCHEDA D.MF.02	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce)
SCHEDA D.MM.01	DEPOLVERATORE A SECCO (Ciclone e multiciclone)

Tabella 5. *Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.*

L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di abbattimento (vedi nota 1).
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dagli artt. 269, c. 14 e 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:

3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti:

- a monte ed a valle dei presidi depurativi installati, al fine di verificarne l'efficienza;
- a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento.

Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.

Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.

3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Criteri di manutenzione

4. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

4.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;

4.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;

4.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.

4.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.





**PROVINCIA
DI BRESCIA**

**SETTORE AMBIENTE
ATTIVITA' ESTRATTIVE
RIFIUTI ED ENERGIA**

Via Milano, 13
25126 Brescia

Telefono
030/37.49.592

Fax
030/37.48.482

RIFIUTI

Pratica n. 204/MOB/001

Brescia, 25 MAR. 2011

Consegna
brevi manu



Spett.le
PAVONI SPA
VIA DON A. QUESTA N. 16
25079 VOBARNO (BS)

Raccomandata a.r.

Spett.le
UGF Assicurazione Spa
Agenzia di Salò
Via Canotieri
25087 Salò (BS)

e, p.c.

Fax 030/3847460

Spett.le A.R.P.A. di Brescia
U.O. Territorio e Attività produttive
via Cantore 20
25128 BRESCIA

“

Fax 02/67654173

Alla Regione Lombardia
D.G. Territorio ed Urbanistica
Struttura Autorizzazioni ed Innovazioni
in Materia di Rifiuti
Via Galvani 27
20125 MILANO

Prot. n.

32920/4
SG/sg

OGGETTO: Accettazione della Polizza fidejussoria n. 58381445 del 24.02.2011 e appendice n. 1 del 16.03.2011, rilasciata da UGF Assicurazioni Spa prestata a fronte del provvedimento n. 399 del 10.02.2011 avente per oggetto “*Ditta PAVONI SPA con sede legale nel Comune di VOBARNO (BRESCIA) VIA DON A. QUESTA N. 16. Autorizzazione all’esercizio dell’impianto mobile Marca KEESTRACK - Modello NOVUM 4215 - Matricola n. 21-N-484 per lo svolgimento di campagne di attività di pretrattamento (R12) e smaltimento (D14) di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell’ art. 208 comma 15 del d.lgs.152/2006 e s.m.i.*”.

Si comunica l'accettazione, da parte di questa Amministrazione, della Polizza fidejussoria n.58381445 del 24.02.2011 e appendice n. 1 del 16.03.2011, registrate rispettivamente al P.G. provinciale con il n. 23812 del 03.03.2011 e n. 32881 del 25.03.2011, prestata in conformità a quanto disposto dalla d.g.p. n. 50 del 24/02/04, a fronte del provvedimento autorizzativo citato in oggetto.

Si provvede a trasmettere alla ditta, unitamente alla presente, originale dell'atto dirigenziale n.399 del 10.02.2011 per la decorrenza degli effetti del provvedimento stesso.

Agli Enti in indirizzo si trasmette copia del suddetto provvedimento per le attività di vigilanza di competenza di ciascun Ente.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al Settore Rifiuti ed Energia – Via Milano, 13 – Tel. 030/3749566.

Distinti saluti

Il Direttore del Settore Ambiente,
Attività Estrattive, Rifiuti ed Energia
Dott. Riccardo Maria Davini